- **CODICE ETICO**
- **MODELLO ORGANIZZATIVO**

approvato dal CDA del 25 luglio 2017 ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Asilo Infantile Luigi Pomini
Via Volta, 3 - 21053 Castellanza(VA)
Tel/Fax 0331 503470 - E mail: asilopomini@libero.it
Sito web: http://www.asilopomini.it
Scuola Materna Paritaria (MIUR DD 5 giugno 2001 – prot.3088/520
C.F. 81009970120 – P.I.01364350122

Sommario

Premessa **3**
CODICE ETICO **4**
1. L'Organizzazione e i suoi valori **4**
1.1. La storia dell'Asilo Infantile Luigi Pomini 4
1.2. Visione 4
1.3. La Missione 4
1.4. Carta dei Valori 6
IL MODELLO ORGANIZZATIVO **7**
1. Principi generali **7**
2. Ambito di applicazione del Modello Organizzativo **7**
3. Destinatari **7**
4. Conoscenza e diffusione del codice **8**
5. Organismo di Vigilanza **8**
6. Principi Operativi **10**
6.1. Ruoli e Responsabilità 10
6.2. Il Sistema dei controlli 10
6.2. Registrazioni contabili e bilanci, prospetti informativi e documenti analoghi 10
6.3. Risorse umane 11
6.4. Tutela della salute, sicurezza e ambiente, incolumità pubblica 12
7. Beni ed informazioni dell'Associazione **12**
7.1. Utilizzo dei beni dell'Organizzazione 12
7.2. Tutela delle informazioni (Privacy) 12
7.3. Garanzia di riservatezza sui dati sensibili 12
8. Rapporti con terzi **13**
8.1. Rapporti con le istituzioni/enti pubblici 13
8.2. Rapporto con privati 13
8.3. Rapporti con i fornitori 13
8.4. Rapporti con la stampa e con altri mezzi di comunicazione. 13
8.5. Partecipazione ad iniziative, eventi o incontri esterni 14
8.6. Rapporti con i soggetti preposti all'attività di controllo e revisione 14
8.7. Rapporti con l'Autorità Giudiziaria 14
9. Conflitto di interessi **14**
9.1. Regole generali 14
9.2. Rapporti di Parentela 14
9.3. Attività lavorativa esterna 15
10. Obblighi specifici dei collaboratori (dipendenti, volontari, consulenti) **15**
11. Norme per la prevenzione dei reati sessuali e pedopornografici **16**
12. Sistema sanzionatorio **17**
Le sanzioni: **18**
13. Valore contrattuale del Codice Etico e del Modello Organizzativo **19**
14. Revisione del Codice Etico e del Modello Organizzativo **19**

Premessa

La Scuola dell'Infanzia "Luigi Pomini" è una Scuola Paritaria, privata, di ispirazione cristiana, che non si prefigge scopi di lucro e che ha lo scopo di accogliere i bambini di entrambi sessi in età prescolare, residenti nel Comune di Castellanza e nel caso vi siano posti disponibili, anche da Comuni limitrofi e di provvedere alla loro educazione ed istruzione morale culturale, religiosa, nei limiti consentiti alla loro età.

Credibilità e reputazione hanno un valore inestimabile per una scuola paritaria ed è essenziale esplicitare valori, principi e responsabilità comuni che orientano i comportamenti di chi opera nell'Asilo Infantile Luigi Pomini (più avanti: l'Asilo) e di tutti coloro che, per interessi legittimi, con l'Asilo interagiscono.

Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo esplicitano l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti i portatori di interessi che con l'Asilo Pomini interagiscono e costituiscono un punto di riferimento per garantire l'adeguatezza al sistema delle norme e per l'articolazione dei sistemi di controllo.

La conoscenza e osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo da parte di tutti coloro che operano ed interagisco con l'Asilo costituisce un fattore decisivo per garantire efficienza, affidabilità ed eccellenza per le attività che l'Asilo svolge e pieno rispetto delle leggi: infatti i principi a cui l' Asilo si ispira non possono prescindere dalla rigorosa osservanza della legge.

Il Decreto legislativo 231 del 8 giugno 2001[1] ha introdotto la responsabilità della persona giuridica in sede penale che si aggiunge alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato.

Il modello organizzativo, le procedure ed il sistema dei controlli hanno come obiettivo quello di assicurare:

- L'osservanza delle leggi, delle procedure e dei regolamenti interni
- La disponibilità di documentazione chiara e controllabile

L' Asilo si impegna a promuovere la conoscenza del Codice Etico e del Modello Organizzativo, a vigilare sull'osservanza dello stesso predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo ed assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se necessario, con azioni correttive.

Chiunque potrà rivolgersi all'Organismo di Vigilanza, previsto nel presente documento, per segnalare violazioni e per proporre azioni di miglioramento.

[1] L'allegato A : Dlgs 231/2001 e smi con l'elenco aggiornato dei reati

CODICE ETICO

"Educare è come seminare: il frutto non è garantito e non è immediato, ma se non si semina è certo che non ci sarà raccolto".

(Card. Carlo Maria Martini)

1. L'Organizzazione e i suoi valori

1.1. La storia dell'Asilo Infantile Luigi Pomini

La Scuola dell'Infanzia "Luigi Pomini" trova le proprie origini nel 1918 da una donazione di Egidio e Ottorino Pomini per la costituzione di un Asilo da intitolarsi al padre Luigi Pomini.

Eletto in Ente morale nel 1935, assume la natura pubblica di IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficienza ex L.17 luglio 1890 n.6972 e smi) sino al provvedimento di depubblicizzazione disposto con delibera della Giunta della Regione Lombardia del 14 Ottobre 1998, n. 70718.

Con il suddetto provvedimento all'Asilo viene riconosciuta la personalità giuridica di Ente Morale di diritto privato ai sensi dell'articolo 12 del Codice civile e smi.

Con Decreto Ministeriale del 5 giugno 2001 diventa **scuola paritaria** ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, con decorrenza dall'anno scolastico 2000/2001.

Il 4 dicembre 1998 viene sottoscritta la convenzione[2], della durata di 30 anni, con il Comune di Castellanza *" Per stabilire forme di collaborazione fra il Comune e l'Ente Gestore, al fine di garantire le funzioni dei servizi a favore degli allievi della Scuola Materna ai sensi della Legge Regionale 20/03/1980, n.31"*

1.2. Visione

L'Asilo Pomini ai sensi dell'art 3 dello Statuto[3] *.."è scuola privata di ispirazione cattolica, non si prefigge fini di lucro e svolge le sue attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.*
Ha lo scopo di accogliere…i bambini di entrambi i sessi in età prescolare del Comune di Castellanza e, nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri comuni limitrofi provvedendo alla loro educazione ed istruzione, morale, culturale e religiosa, nei limiti consentiti dalla loro età"

1.3. La Missione

Per concretizzare la sua visione l'Asilo vuole realizzare una scuola che:

[2] Allegato B: Si veda Sito Asilo http//www.asilopomini.it nella sezione Home
[3] Allegato B/1: Si veda Sito Asilo http//www.asilopomini.it nella sezione Home

- concorra all'educazione armonica e integrale dei bambini con la partecipazione delle famiglie;
- sia ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi;
- integri in un processo di sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del sentire, del pensare, dell'agire relazionale, del comunicare, del gustare il bello;
- garantisca la relazione significativa tra gli attori coinvolti;
- valorizzi il gioco come efficace strumento di crescita in apprendimenti pluridimensionali;
- sia promotrice di esperienze dirette a contatto con la natura, le cose, i materiali, l'ambiente sociale e la cultura.
- sia una scuola inclusiva cioè capace di vera accoglienza dove si impara a:
  - vivere con le differenze e le diversità perché, il rispetto, la partecipazione e la convivenza non sono solo parole, ma essenza stessa della nostra scuola.
  - accogliere le diversità, come una ricchezza per valorizzare e promuovere l'identità personale e culturale di ciascuno.

All'interno di questo contesto, la proposta educativa dell'Asilo vuole valorizzare tutte le dimensioni della persona, accogliendo la diversità come ricchezza, per promuovere l'identità personale e culturale di ciascuno, attraverso la personalizzazione del percorso educativo. La proposta educativa ha una precisa implicazione "religiosa" per il fatto che deve rispondere al desiderio di felicità contenuto nel cuore di ogni uomo.

Concretamente, si vuole concorrere alla formazione integrale della personalità perseguendo tangibili traguardi in ordine alla **identità**, all'**autonomia,** alla **responsabilità**, alla **competenza** ed allo sviluppo del **senso di cittadinanza.**

.

- **L'identità** del bambino esprime la sua appartenenza alla famiglia d'origine, ma anche l'appartenenza al più ampio contesto della comunità dell'intera famiglia umana.
- **L'autonomia** significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie.
- **La responsabilità** implica autonomia, è l'esercizio della libertà come appartenenza dalla quale sorge l'impegno ad agire per il proprio bene e per il bene comune, nella coscienza che tutto ciò che riceviamo ci è donato.
- **La competenza** indica quello che il bambino è effettivamente in grado di fare, pensare e agire, nell'unità della persona, dinnanzi all'unità complessa dei problemi e delle situazioni che il bambino è chiamato ad affrontare e risolvere .
- **Sviluppo del senso di cittadinanza**: Scoprire l'altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise, implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell'ascolto, l'attenzione al punto di vista dell'altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell'ambiente e della natura.

1.4. Carta dei Valori

Nella realizzazione della sua missione l'Asilo si ispira ai valori qui di seguito esplicitati quale elemento essenziale e fondante dei comportamenti di tutti coloro, che a diverso titolo, operano e interagiscono con l'Asilo:

1. **Centralità della persona**: valorizzare e sviluppare le potenzialità e le attese dei bambini in termini di apprendimento e di crescita personale, di autonomia e di responsabilità, di protagonismo e partecipazione garantendo agli alunni ed alle loro famiglie il pieno godimento di tutti i diritti senza discriminazione di sorta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2[4] e dall'art 3[5] della Costituzione della Repubblica Italiana.

2. **Tradizione ed innovazione**: l'Asilo, consapevole della propria tradizione quasi centenaria di agente educativo a fianco delle famiglie per il territorio di Castellanza, deve saper essere il riferimento ed il motore dell'innovazione nei contenuti e nelle metodologie didattiche anche con il supporto delle nuove tecnologie .

3. **Miglioramento continuo**: l'Asilo deve progettare e offrire servizi formativi qualificati, definendo continuamente obiettivi, politiche e strategie finalizzate al progressivo miglioramento dei servizi erogati, assicurando standard qualitativi adeguati e garantendo la soddisfazione di tutti coloro che operano all'interno dell'Asilo.

4. **Trasparenza e chiarezza*:*** l'Asilo considera essenziale garantire la veridicità, la completezza e la accuratezza delle informazioni sul contenuto e sul funzionamento dei servizi, sulle iniziative intraprese e sulla gestione delle risorse disponibili.

5. **Partecipazione:** l' Asilo opera attivamente per il coinvolgimento organico nelle proprie attività ed iniziative delle istituzioni, della comunità, dei docenti, delle famiglie e dei rappresentanti dei genitori.

6. **Correttezza:** l' Asilo considera essenziale il rispetto dei diritti, anche sotto il profilo della privacy e delle opportunità, di tutti i soggetti che risultino coinvolti nelle attività della Asilo.

7. **Valorizzazione del personale:** l' Asilo considera i collaboratori il fattore fondamentale per la corretta gestione e lo sviluppo delle attività dell'Asilo ed in tale prospettiva ne tutela e ne promuove la crescita professionale, per consolidare ed accrescere il patrimonio di competenze possedute.

[4] Art.2:" La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei dover inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".
[5] Art.3 "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche di condizioni personali e sociali".

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

1. Principi generali

L'osservanza delle leggi, delle procedure interne, del Progetto Educativo (PE[6]), del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF[7]), del Regolamento[8](documenti tutti che sono parte integrante del presente documento), dell' l'integrità etica e della correttezza sono impegno costante e dovere di tutti coloro che a vario titolo collaborano con l' Asilo

A tutti è richiesto nell'ambito delle varie attività dell' Asilo di orientare i propri comportamenti **ai principi di correttezza ed onestà e buona fede, in aggiunta agli obblighi di diligenza, correttezza e lealtà** che devono caratterizzare l'attività nell'ambito della Asilo.

L' Asilo rigetta l'adozione o l'attuazione di comportamenti disonesti o comunque in contrasto con i principi e i contenuti nel presente documento .

L' Asilo ritiene che i rapporti nel proprio ambito e verso le realtà esterne debbano essere improntati a criteri e comportamenti di collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

2. Ambito di applicazione del Modello Organizzativo

Il Modello Organizzativo, con il Codice Etico, riassume l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità degli Amministratori, dei Collaboratori (docenti, personale educativo, addetti ai servizi), dei Volontari, dei Consulenti e di tutti coloro che a diverso titolo collaborano e/o interagiscono con l' Asilo.

Il Modello Organizzativo ha lo scopo di tutelare la reputazione dell' Asilo e quella delle persone che operano al suo interno contribuendo a prevenire la possibilità di comportamenti scorretti e illeciti previsti e sanzionati nel D.Lgs.231/2001e smi.[9]

3. Destinatari

Sono destinatari del Modello Organizzativo e del Codice Etico

- Gli Amministratori dell'Asilo e tutti i collaboratori (Insegnanti, educatori, addetti attività di supporto) nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità,
- I Soci ed i volontari dell'Asilo
- Coloro che a diverso titolo collaborano con l'Asilo (consulenti, esperti, fornitori di materiali e/o servizi)
- Gli enti, le istituzioni, le organizzazioni e le associazioni che interagiscono con l'Asilo
- Donatori, finanziatori e chiunque contribuisca al sostegno e allo sviluppo dell'Asilo.

[6] Allegato C: Si veda Sito Asilo http//www.asilopomini.it nella sezione Home.

[7] Allegato D: Si veda Sito Asilo http//www.asilopomini.it nella sezione Home

[8] Allegato E:Si veda Sito Asilo http//www.asilopomini.it nella sezione Frequentare L'Asilo

[9] Allegato A: Dlgs 231/2001 e smi con l'elenco aggiornato dei reati

4. Conoscenza e diffusione del codice

Il Modello Organizzativo, insieme al Codice Etico, è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali l'Asilo intrattiene relazioni, siano essi interni o esterni all' Asilo, preoccupandosi di facilitarne la comprensione e l'attuazione.
Il Modello Organizzativo è messo a disposizione sul sito dell'Asilo (http: //www.asilopomini.it nella sezione Chi Siamo) da cui è possibile scaricarlo.

Compete in primo luogo a chi occupa posizioni di responsabilità dare concretezza ai principi e contenuti del Modello Organizzativo, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo e inoltre rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori e indirizzarli all'osservanza del codice nonché sollecitare gli stessi a formulare interrogativi e suggerimenti in merito alle singole disposizioni.

5. Organismo di Vigilanza

Ai sensi e per gli effetti del D.LGS. 231/2001 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2001 n. 300" – viene costituito l'Organismo di Vigilanza.
L'Organismo, dotato di pieni e autonomi poteri di iniziativa, ha il compito di valutare l'adeguatezza del Modello Organizzativo (di seguito "modello 231") adottato dall'Asilo, nonché di vigilare sulla sua osservanza, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e smi.

Nell'esercizio delle sua funzioni l'Organismo deve operare in autonomia ed indipendenza.

A garanzia del principio di terzietà l'Organismo è collocato in posizione gerarchica al vertice della Asilo, rispondendo direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

a. **L'Organismo è monocratico** composto da una persona esterna all'Asilo, dotata di idonei requisiti di professionalità e indipendenza, nominata dal Consiglio di Amministrazione. La nomina deve essere accettata per iscritto, e dura in carica tre anni. Come per tutte le altre cariche istituzionali dell'Asilo, la partecipazione all'organismo di vigilanza è gratuita.

b. **Cause di ineleggibilità e decadenza**.

Non possono essere designati membri dell'Organismo e, se designati, decadono:

- coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal D.LGS. 231/2001 ovvero siano stati condannati con sentenza, anche non definitiva:

    a. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;
    b. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,

contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia fiscale;

c. alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque altro delitto non colposo;
d. gli interdetti, gli inabilitati, i falliti;
e. i parenti, coniugi o affini con gli amministratori, sindaci, dipendenti della Società.

Il componente dell'Organismo è tenuto a far conoscere immediatamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle suddette condizioni.

c. Il componente dell'Organismo deve essere dotato di requisiti di professionalità idonei a garantire la sua imparzialità di giudizio e autorevolezza. In particolare deve essere dotato delle seguenti competenze professionali:

- conoscenza dell'organizzazione dell'Asilo e dei principali processi del suo funzionamento;
- conoscenza delle problematiche specifiche relative agli Enti morali di diritto privato;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti derivanti da una normativa sui processi a aziendali.

d. Compiti dell'organismo:

- assicurare la diffusione del codice etico presso tutti i destinatari e i terzi che operano con l'Asilo;
- vigilare in via continuativa sul rispetto del codice etico;
- vigilare in via continuativa sulla efficacia e sulla effettiva capacità del Modello 231 di prevenire la commissione di reati previsti dal D.LGS. 231 nonché sull'osservanza da parte dei destinatari delle regole di condotta, rilevando eventuali scostamenti;
- individuare gli eventuali interventi correttivi del Modello 231 e proporre al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento dello stesso;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231, definendo specifici programmi di informazione, formazione e comunicazione interna;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sullo stato di attuazione del Modello 231;
- valutare le eventuali segnalazioni e pronunciarsi in merito alla sanzionabilità e al tipo di sanzione da erogare;
- pronunciarsi in merito ad eventuali conflitti di interesse.

e. Poteri dell'organismo di vigilanza.

All'Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:

a) accedere a tutti i documenti e alle informazioni della Asilo rilevanti per lo svolgimento delle funzioni a esso attribuite (astenendosi comunque dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.Lgs. 231/01). In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo è trattata in

conformità con la legislazione vigente in materia e in particolare in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati (D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196).

b) richiedere ai dipendenti e ai collaboratori della Asilo di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello 231 e per la verifica della sua effettiva attuazione.

f. Modalità e periodicità di rapporto agli organi societari.

L'Organismo, con periodicità annuale, riferisce al CDA in merito all'attuazione del Modello 231, all'individuazione di eventuali aspetti critici e comunica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori l'esito delle attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni. Li informa, inoltre con tempestività, di qualsiasi violazione del Modello 231/2001 ritenuta fondata dall'Organismo stesso, di cui sia venuto a conoscenza tramite una segnalazione o che sia stata accertata dall'Organismo stesso.
L'Organismo può essere convocato e può chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento dal consiglio di Amministrazione o dal Collegio sindacale.

6. Principi Operativi

L'Asilo si è dotato di un modello organizzativo sintetizzato dall'organigramma[10] che definisce ruoli e funzioni delle diverse figure professionali e dei servizi.

6.1. Ruoli e Responsabilità

Gli allegati F e F1 descrivono ruoli e responsabilità delle figure professionali che operano all'interno dell'Asilo.

6.2. Il Sistema dei controlli

L'Asilo si è dotata di un sistema di controlli, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle Procedure, al fine di proteggere l'Asilo ed i suoi beni, di gestire con la massima efficienza, efficacia e qualità le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.
L'Asilo vieta espressamente quei comportamenti che possono comportare un suo coinvolgimento penale con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs.231/01.

La realizzazione di un sistema di controllo interno supportato da procedure chiare e conosciute deve essere un impegno comune a ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente tutti i collaboratori, nell'ambito delle funzioni svolte, devono mettere in atto i controlli di cui sono incaricati, segnalando alla funzione competente eventuali disfunzioni e indicazioni migliorative del sistema di controllo interno.

6.2. Registrazioni contabili e bilanci, prospetti informativi e documenti analoghi

L'Asilo rispetta le leggi applicabili alla stesura dei bilanci per gli Enti Morali di diritto privato. Adotta ogni tipo di documentazione amministrativo-contabile obbligatoria per legge.
La contabilità dell'Asilo e' affidata ad uno studio professionale esterno ed è improntata a principi contabili universalmente riconosciuti e regolati dalla legge.

[10] Allegato F: Si veda Sito Asilo http//www.asilopomini.it nella sezione Chi Siamo

I dati contabili sono soggetti a controllo e verifica da parte del **Collegio dei Revisori** composto da due professionisti di cui uno nominato dalla Amministrazione Comunale ed uno dalla Assemblea dei Soci dell'Asilo
Le informazioni e i dati dell'Asilo forniti a terzi e le rilevazioni contabili dei fatti di gestione garantiscono veridicità, trasparenza, chiarezza, accuratezza e completezza. Ne consegue un'informazione veritiera e corretta della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
L'Asilo per ogni rilevazione contabile che rifletta una transazione prevede che debba essere conservata adeguata documentazione di supporto. Tale documentazione deve consentire di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione, ove prevista. La documentazione di supporto deve essere agevolmente reperibile e archiviata secondo quanto previsto dalle stesse procedure al fine di facilitare la consultazione anche da parte di enti interni ed esterni abilitati al controllo.
Viene fatto divieto al personale di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

6.3. Risorse umane

Le risorse umane sono considerate un elemento fondamentale per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi dell'Asilo e la loro dedizione e la loro professionalità sono valori e condizioni determinanti.
L'Asilo si impegna pertanto a sviluppare le competenze dei collaboratori affinché ciascuno possa esprimere al meglio le proprie potenzialità.
In questo ambito offre a tutti i collaboratori le medesime opportunità di crescita professionale nel contesto della organizzazione dell'Asilo, facendo in modo che ciascuno possa godere di un trattamento equo, basato su criteri di merito, senza alcuna discriminazione di sesso, età, disabilità, religione, nazionalità od origine razziale e opinioni politiche e sindacali.

In particolare si impegna ad assicurare:

- un ambiente di lavoro adeguato e funzionale all'attività da svolgere;
- un contesto relazionale franco, collaborativo e comunicativo che possa influire positivamente sulla qualità dell'ambiente lavorativo
- uno stile comportamentale che favorisca la diffusione e la conoscenza degli obiettivi perseguiti dall'Asilo.
- il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze e degli apporti di ciascuno al raggiungimento degli obiettivi comuni;
- la circolazione adeguata e trasparente delle informazioni, funzionali al regolare svolgimento dell'attività educativa e relative all'organizzazione del lavoro;
- processi formativi idonei ai ruoli ed ai compiti di ciascuno;
- un'accurata tutela della *privacy*;
- un'adeguata prevenzione e, qualora insorga, un'equilibrata gestione dei momenti di conflittualità tra i collaboratori;
- una costante disponibilità all'ascolto di coloro che ritengano di essere oggetto di atti o comportamenti non coerenti con i principi sopra elencati;

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve le dovute informazioni :

1) sulla visione, missione e valori alla base dell'attività dell'Asilo
2) sulla funzione e le mansioni che è chiamato a svolgere;
3) sugli elementi normativi e retributivi applicabili

4) sulle procedure e norme da adottare al fine di consentire che l'attività lavorativa sia prestata nella massima sicurezza possibile.

6.4. Tutela della salute, sicurezza e ambiente, incolumità pubblica

L'Asilo cura che le attività siano condotte in conformità alle leggi, ai regolamenti, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica.[11]
L'Asilo chiede a tutti i collaboratori e volontari, di partecipare attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e di terzi.

7. Beni ed informazioni dell'Asilo

7.1. Utilizzo dei beni dell'Organizzazione

Tutti i collaboratori utilizzano beni materiali ed immateriali della Asilo quali ad esempio computer, stampanti, attrezzature varie, software, *know-how* relativo alle attività ed ai piani operativi .
La protezione e la conservazione di questi beni è valore fondamentale per la salvaguardia del patrimonio dell'Asilo. L'utilizzo di questi beni da parte dei collaboratori e dei volontari è funzionale ed esclusivo per lo svolgimento delle attività e per gli scopi dell'Asilo.

7.2. Tutela delle informazioni (Privacy)

L'Asilo assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di consapevole autorizzazione da parte degli interessati e, comunque, sempre in conformità alle norme giuridiche.

Cura che i collaboratori utilizzino le informazioni riservate, acquisite in ragione del proprio rapporto con l'Asilo, esclusivamente per scopi connessi con l'esercizio dei propri compiti.

Per garantire la massima riservatezza l'Asilo pone attenzione alla sicurezza nella selezione e nell'uso dei propri sistemi informativi destinati al trattamento di dati personali e informazioni riservate, secondo le disposizioni vigenti in tema di *privacy.*

L'Asilo si impegna ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti.

7.3. Garanzia di riservatezza sui dati sensibili

Le attività della Asilo richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti e altri dati che non possono essere resi noti all'esterno o la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe causare detrimento all' Asilo stesso.

[11] Allegato G: DVR Piano di sicurezza contenente la relazione sulla valutazione dei rischi, le misure di prevenzione individuate, nonché il programma degli interventi.

Fermo restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalla legge, è obbligo dei collaboratori e dei volontari assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in funzione della propria attività nella Asilo.
In ogni caso i destinatari del codice non possono utilizzare le informazioni interne all'organizzazione a proprio vantaggio né possono divulgarle in alcun modo all'esterno.

8. Rapporti con terzi

8.1. Rapporti con le istituzioni/enti pubblici

Per l'implementazione delle proprie attività l'Asilo si avvale anche di autorizzazioni e finanziamenti pubblici.
I rapporti con gli enti interessati devono essere basati sulla massima correttezza e trasparenza
E' fatto divieto di dare, offrire o promettere denaro od altre utilità o favori che possano ragionevolmente essere interpretati come eccedenti le normali pratiche di cortesia.
È fatto ugualmente divieto di esercitare illecite pressioni nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione o a loro parenti o conviventi.
Nell'ambito di tali rapporti non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti.
È fatto divieto di destinare somme ricevute a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.

8.2. Rapporto con privati

L'Asilo promuove e favorisce il coinvolgimento attivo di privati (singoli, associazioni, enti, aziende) per la realizzazione delle attività e per il perseguimento dei propri fini e obiettivi.
Per l'instaurazione di rapporti di collaborazione occorre verificare che detti privati basino la propria azione sugli stessi principi etici dell'Asilo

8.3. Rapporti con i fornitori

Nell'acquisto di beni, lavori o servizi, la scelta dei fornitori avviene in base a valutazioni obiettive nel rispetto della competitività, qualità, economicità, prezzo, integrità: principi espressi e regolati nelle procedure adottate dall'Asilo.

I destinatari del presente codice sono tenuti all'osservanza di tali principi così come sono tenuti all'osservanza delle regole dettate dall'Asilo riguardanti la gestione delle forniture.

Nei contratti stipulati dall' Asilo con fornitori di materiale o servizi si devono informare i terzi circa la richiesta di conformità di comportamento al codice etico e di condotta dell'Asilo .

8.4. Rapporti con la stampa e con altri mezzi di comunicazione.

I contatti con i media sono di norma tenuti dal Presidente o da persona autorizzata. Le richieste di interviste e commenti a membri dell'organizzazione devono essere comunicate al Presidente.

Le comunicazioni dell'Asilo verso l'esterno, devono essere veritiere, complete e riscontrabili, non aggressive, rispettose dei diritti e della dignità della persona.

8.5. Partecipazione ad iniziative, eventi o incontri esterni

Sono considerate tali:
- la partecipazione a convegni, congressi, seminari, corsi
- la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere
- la partecipazione a pubblici eventi in genere

Collaboratori e volontari dell'Asilo eventualmente chiamati a illustrare o fornire all'esterno dati o notizie riguardanti obiettivi, risultati e punti di vista dell'Asilo , sono tenuti ad ottenere autorizzazione dal Presidente o suo delegato, nonché a concordare i contenuti delle comunicazioni.

8.6. Rapporti con i soggetti preposti all'attività di controllo e revisione

I rapporti con i soggetti che svolgono attività di revisione e controllo interno o esterno devono essere improntati a principi di integrità, tempestività correttezza e trasparenza. Agli stessi deve essere prestata la massima collaborazione. È inoltre vietato occultare informazioni o fornire documentazione falsa o attestante cose non vere o comunque impedire, ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione di tali soggetti.

8.7. Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

È fatto divieto di esercitare condizionamenti di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.
È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante, ad eludere le investigazioni dell'autorità o di sottrarsi alle ricerche di questa.

9. Conflitto di interessi

9.1. Regole generali

Ogni situazione, che possa costituire o determinare un conflitto di interesse[12], deve essere tempestivamente comunicata al Presidente o suo delegato per le opportune valutazioni e indicazioni in merito. Non è inoltre consentito ai collaboratori accettare denaro o altri favori da terzi per consigli o servizi resi in connessione con il loro rapporto con l'Asilo

9.2. Rapporti di Parentela

Ogni decisione attinente alle operazioni dell'Asilo (contratti di fornitura, partnership, selezione del personale, ecc.) deve essere adottata in vista delle opportunità dell'Asilo; deve quindi basarsi su solide valutazioni e mai essere dettata da interessi o benefici personali sia diretti che indiretti. Saranno attentamente valutate situazioni quali quelle di seguito indicate a mero titolo di esempio:
- intrattenere rapporti commerciali con interlocutori che impiegano o sono sotto il controllo di familiari o amici abituali;

[12] Avere interessi privati nel medesimo settore di intervento istituzionale che viene gestito per ottenere benefici

- detenere, direttamente o indirettamente, quote non meramente simboliche di partecipazione in imprese che intrattengano o intendano intrattenere rapporti commerciali con l'Asilo o con soggetti che operino nello stesso settore;

9.3. Attività lavorativa esterna

Non è consentito ai collaboratori prestare a terzi la propria opera o servizi in connessione con le attività della Asilo, salvo preventiva comunicazione al Presidente o suo delegato, o svolgere attività comunque contraria o incompatibile con i doveri d'ufficio e con le finalità e l'immagine della Asilo.

10. Obblighi specifici dei collaboratori (dipendenti, volontari, consulenti)

I collaboratori dell'Asilo, oltre al rispetto delle leggi, devono mantenere un atteggiamento rispettoso dell'etica e dei diritti umani, con il rigore richiesto dalla delicatezza dell'attività svolta dall' Asilo

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti obblighi:

Rispetto delle leggi e dei regolamenti
I collaboratori si impegnano a garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto delle leggi e delle procedure e regolamenti interni.
I collaboratori dell'Asilo che vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio referente e all'Organismo di Vigilanza.

Non discriminazione
I collaboratori sono tenuti al rispetto dei diritti fondamentali della persona, senza alcuna forma di discriminazione e con particolare riferimento ai diritti dell'infanzia; inoltre sono tenuti al rispetto della cultura, degli orientamenti religiosi e della dignità altrui.
I collaboratori, nelle relazioni intrattenute con i soggetti con i quali si trovano ad operare, devono evitare qualsiasi discriminazione fondata su sesso, stato di salute, età, nazionalità, orientamenti politici e religiosi.

Mobbing e Stalking
Ai collaboratori sono vietati comportamenti che possano configurarsi quale violenza morale e/o persecuzione psicologica mirante ad arrecare offesa alla dignità e all'integrità psicofisica dei bambini e dei loro famigliari, dei colleghi, o di ogni altra persona che operi con l'Asilo.
Nelle relazioni di lavoro, interne ed esterne, nessuno deve essere posto in uno stato di soggezione mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, offese e aggressioni, siano esse fisiche o verbali, favoritismi o ricatti a sfondo sessuale.
È vietato attuare qualsiasi forma di molestia, anche di carattere sessuale.

Utilizzo di Sostanze Psicotrope
I collaboratori della Asilo non devono mai lavorare sotto l'influenza di droghe, alcool, sostanze psicotrope né possono detenerle all'interno delle strutture della Asilo.

Sicurezza
Vanno evitati comportamenti che portano o potrebbero portare a rischi per la salute o per la sicurezza per se stessi o per terze persone.
Ciascun collaboratore è responsabile per la sicurezza e deve farsi promotore della sicurezza nel rispetto delle procedure dell'Asilo così come definite dal DVR, segnalando (Presidente, Coordinatrice, RSPP, RLS, Medico Competente) ogni eventuale situazione di criticità [13]

Uso degli strumenti dell'organizzazione
I collaboratori devono :

- custodire il personal computer e i relativi programmi e applicazioni in modo appropriato e riconsegnarlo con tutti i dati e le informazioni relativi al lavoro svolto. Tali dati e informazioni dovranno essere consegnati in modo ordinato e riconoscibile
- utilizzare la navigazione in internet, in siti attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa, non partecipare a meno di esplicita autorizzazione a forum o chat line internet
- utilizzare la casella di posta elettronica solo per motivi attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate e in particolare sono vietati l'invio o la memorizzazione di messaggi di natura oltraggiosa o a sfondo sessuale
- utilizzare, installare e riprodurre, se non previa specifica autorizzazione, software e altro materiale tutelato dalla legge

Compensi non autorizzati
I collaboratori non sono autorizzati a ricevere o accettare compensi, doni o altri tipi di pagamenti e benefici da persone, enti, istituzioni, privati che possono trarre un vantaggio dalle attività svolte dall'Asilo. Ai collaboratori è fatto divieto di utilizzare il proprio ruolo nella Asilo per ottenere servizi o altri benefici da parti esterne fatta salva esplicita autorizzazione del Presidente o suo delegato.

Pubblicazioni
I collaboratori che intendono pubblicare esternamente articoli o altri documenti riguardanti le attività dell'Asilo dovranno essere autorizzati dal Presidente o suo delegato.

11. Norme per la prevenzione dei reati sessuali e pedopornografici

E' opportuno, innanzi tutto, precisare che per "abuso sessuale" si intende ogni comportamento ed atteggiamento fisico, verbale o non verbale con qualunque mezzo posto in essere, indesiderato, a connotazione sessuale.
Gli abusi sessuali possono essere "manifesti" (comprendono comportamenti con contatto, palesemente erotici) o "mascherati" (pratiche genitali inconsuete).
Alla luce di quanto asserito, al fine di prevenire entrambi i tipi di molestie, e, soprattutto, nell'intento di fare maggior chiarezza sulla seconda tipologia, nonché nell'intento di evitare la realizzazione di reati sessuali e pedopornografici è necessario che tutti gli operatori scolatici rispettino le seguenti norme:

- E' essenziale che per le assunzioni degli operatori che lavorano o collaborano con la scuola si faccia richiesta di certificato giudiziale e casellario dei carichi pendenti, al fine di monitorare eventuali condanne o incriminazioni.

[13] Si veda allegato G

- E' necessario che gli operatori scolastici vengano sottoposti a corsi di formazione e aggiornamento sulle tematiche concernenti abusi e molestie, tenuti da esperti del settore così da essere consapevoli dei comportamenti che devono essere evitati.
- E' in ogni caso fatto divieto di spalmare creme ai bambini se non espressamente richiesto per iscritto dai genitori ad una specifica insegnante, e comunque solo per motivi medici.
- L'accompagnamento dei bambini al bagno deve avvenire solo ad opera delle insegnanti o del personale incaricato.
- E' fatto divieto di porre in essere atteggiamenti ambigui nei confronti di minori concernenti "comportamenti con contatto", dalle forme più blande di seduzione a quelle più gravi.
- E' fatto divieto di mostrare agli alunni immagini a contenuto erotico.
- E' vietato trattare argomenti concernenti il "sesso", fatto salvo l'intervento didattico ed educativo dei docenti. Sarà cura di ciascun docente affrontare l'argomento con la dovuta correttezza e gradualità secondo l'antropologia e la morale cattolica. Eventuali interventi specifici di educazione all'affettività o sessualità devono essere precedentemente concordati con le famiglie.
- E' fatto divieto di "pornografia virtuale" che si configura quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per "immagini virtuali" si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
- E' ugualmente passibile di punizione la connivenza di coloro che eventualmente si rendano conto di comportamenti vietati da parte di altri operatori e, ciò nonostante, non denuncino l'accaduto all'Organo di Vigilanza

12. Sistema sanzionatorio

Ogni collaboratore deve conoscere i principi del Codice ed il Modello Organizzativo con particolare riferimento alle procedure che regolano le funzioni e responsabilità ricoperte.
È fatto obbligo a ciascun collaboratore di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali principi, ai contenuti e alle procedure
- richiedere a terzi con i quali gli entri in contatto di prendere conoscenza del Codice
- riferire all'Organismo di Vigilanza notizie circa possibili casi di violazione del Codice
- collaborare con l'Organismo di Vigilanza nella verifica delle possibili violazioni
- adottare prontamente misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione
-

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo da parte dei collaboratori dovrà essere prontamente segnalata all'Organismo di Vigilanza .
Le segnalazioni di violazione saranno prese in considerazione soltanto ove ci siano informazioni sufficienti a identificare i termini della violazione stessa e siano tali da consentire di effettuare un'indagine appropriata da parte delle funzioni competenti.
I destinatari, fermo restando che non potranno condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non all'Organo di Vigilanza, se dopo la segnalazione della notizia di una possibile violazione ritengono di aver subito ritorsioni, dovranno rivolgersi direttamente all'Organo di Vigilanza stesso.

L'Asilo agirà in modo da garantire contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Le sanzioni:

La mancata osservanza delle direttive contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo può danneggiare in maniera grave l'Asilo sia dal punto di vista patrimoniale che dell'immagine.
L'Asilo si riserva di adottare, su indicazione anche dell'Organismo di Vigilanza i provvedimenti necessari sia in termini di sanzioni, che legali:

a. Verso i Soci

Per la mancata osservanza dei principi fondamentali espressi nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo l'Organismo di Vigilanza potrà proporre, tramite il Presidente del CdA, all'Assemblea dei Soci sanzioni graduate alla gravità degli addebiti, inclusa nei casi più gravi la cancellazione dal libro dei Soci, nel rispetto delle normative vigenti.

b. Verso gli amministratori
La mancata osservanza dei principi fondamentali espressi nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo sono segnalati all'Organismo di Vigilanza della Asilo che potrà proporre al Presidente del CdA sanzioni graduate alla gravità degli addebiti, nell'ambito delle normative vigenti. Qualora la mancata osservanza è riferita al Presidente la segnalazione dovrà essere fatta al Vice Presidente che convocherà il CDA che adotterà sanzioni graduate agli addebiti nell'ambito delle normative vigenti. Eventuali provvedimenti di decadenza dovranno essere portati all'attenzione della Assemblea dei Soci

c. Verso i dipendenti
Valgono le norme e le disposizioni contenute nel CCNL FISM applicato dall'Asilo in materia di sanzioni disciplinari e le previsioni della legge 300/70 e smi .

d. Verso consulenti ed operatori esterni
La mancata osservanza dei principi fondamentali espressi nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo sono sanzionati da Presidente del CDA, sentito il CDA stesso, in maniera graduata alla gravità degli addebiti da parte dell'Organismo di Vigilanza che potrà proporre nei casi più gravi la cessazione del contratto di collaborazione.

e. Verso i volontari
La mancata osservanza dei principi fondamentali espressi nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo sono sanzionati dal Presidente del CDA, sentito il CDA stesso, in maniera graduata alla gravità degli addebiti da parte dell'Organismo di Vigilanza che potrà proporre al Presidente del Consiglio di Amministrazione nei casi più gravi la cessazione della attività di volontariato presso l'Asilo.

f. Verso le istituzioni/enti pubblici
Qualora le istituzioni/enti pubblici mettano in atto azioni contrarie ai principi del Codice Etico e del Modello Organizzativo i fatti dovranno essere segnalati all'Organismo di Vigilanza che potrà proporre al Consiglio di Amministrazione ricorsi o segnalazioni in via amministrativa o, nei casi più gravi e penalmente rilevanti la segnalazione all'autorità giudiziaria.

g. Verso i privati che supportano l'Asilo

Qualora i privati (singoli, associazioni, enti, aziende)mettano in atto azioni contrarie ai principi del Codice Etico e del Modello Organizzativo (quali ad esempio promesse di benefici, regali, vantaggi o dazioni a collaboratori, false dichiarazioni) potranno essere esclusi da rapporti con l'Asilo da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo di Vigilanza cui le violazioni dovranno essere segnalate. L'esclusione impone ai collaboratori della Asilo e di interrompere ogni forma di collaborazione.

h. Verso le famiglie dei frequentanti

La mancata osservanza dei principi fondamentali espressi nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo sono sanzionati in maniera graduata alla gravità degli addebiti da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo di Vigilanza che potrà proporre nei casi più gravi l'inibizione all'accesso alla sede dell' Asilo, nella salvaguardia comunque e nella tutela dei minori coinvolti.

i. Verso i fornitori

La mancata osservanza dei principi fondamentali espressi nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo sono sanzionati ,nei casi più gravi, con l'esclusione dall'albo dei fornitori della Asilo da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo di Vigilanza cui le violazioni dovranno essere segnalate. L'eventuale successiva reintroduzione deve essere preventivamente valutata dall'Organismo di Vigilanza .

13. Valore contrattuale del Codice Etico e del Modello Organizzativo

L'osservanza delle norme del Codice Etico e del Modello Organizzativo deve considerarsi parte essenziale degli obblighi contrattuali di tutte le Persone che a vario titolo collaborano con l'Asilo ai sensi e per gli effetti dei contratti e delle leggi applicabili.

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice Etico e del Modello Organizzativo potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro, di collaborazione o violazione degli obblighi contrattuali con ogni conseguenza di legge in ordine alla prosecuzione del rapporto con l'Asilo e potrà comportare altresì il risarcimento dei danni dalla stessa eventualmente derivati.

14. Revisione del Codice Etico e del Modello Organizzativo

La revisione del Codice Etico e del Modello Organizzativo è approvata, su proposta/sentito l'Organismo di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione dell'Asilo.

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

(Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19-06-2001)

Testo aggiornato e coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 e dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle societa', associazioni od enti privi di personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I
Responsabilità amministrativa dell'ente

Sezione I
Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1.
Soggetti
1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premesse:
Vedi l'artt. 76 della Costituzione, e 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di decreto legislativo e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni,

indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.".

- Si riporta il testo degli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalita' giuridica):

"Art. 11 (Delega al Governo per la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalita' giuridica) . - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle societa' associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la responsabilita' in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, del codice penale;

b) prevedere la responsabilita' in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumita' pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale;

c) prevedere la responsabilita' in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

d) prevedere la responsabilita' in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;

f) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;

g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresi' che, nei casi di particolare tenuita' del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni;

prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;

h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;

i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;

l) prevedere, nei casi di particolare gravita', l'applicazione di una o piu' delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;

2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attivita' ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attivita' e' necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;

4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;

5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli gia' concessi;

6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;

7) pubblicazione della sentenza;

m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alle lettere a), b), c) e d) commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo;

n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g) e' diminuita da un terzo alla meta' ed escludere l'applicabilita' di una o piu' delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;

o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l)

sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;

p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei casi piu' gravi, l'applicazione di una o piu' delle sanzioni di cui alla lettera l) diverse da quelle gia' irrogate, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale e' stata commessa la violazione; prevedere altresi' che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l) sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera o);

q) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilita' si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;

r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b) c) e d) e che l'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile;

s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma;

t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilita' amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di recedere dalla societa' o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalita' di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto puo' essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere altresi' che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attivita' necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacita' di stare in giudizio; agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
u) prevedere che l'azione sociale di responsabilita' nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle societa', di cui sia stata accertata la responsabilita' amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno di un quarantesimo negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilita';
v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilita' amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalita' diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilita' del soggetto ed il danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato e' stato commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;
z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v) si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno e' proposta contro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilita' dell'ente.
2. Ai fini del comma 1, per "persone giuridiche" si intendono gli enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri.
3. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio.".
"Art. 14 (Esercizio delle deleghe). - 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza del parere.".

Art. 2.

Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilita' amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3.

Successione di leggi

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce piu' reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4.

Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purche' nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui e' stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5.

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6.

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). ([1])
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.
(1) Comma aggiunto dall'art. 14, co. 12, L. 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 7.
Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attivita' svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attivita' nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8.
Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non e' stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilita' e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

Responsabilità amministrativa delle società e degli enti

Capo I
Responsabilità amministrativa dell'ente

Sezione II
Sanzioni in generale

Art. 9.
Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10.
Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11.
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Art. 12.
Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13.
Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14.
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneita' delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15.
Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attivita' in cui e' stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attivita' consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16.
Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17.
Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18.
Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. (1)

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

(1) Il comma: *"2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale."* è stato così sostituito dal L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 19.
Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20.
Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21.
Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22.
Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23.
Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

Responsabilità amministrativa delle società e degli enti

Capo I

Responsabilità amministrativa dell'ente

Sezione III
Responsabilità amministrativa da reato ([1])

(1) La rubrica: *"Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale"* è stata così variata D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Art. 24.
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24 bis.
Delitti informatici e trattamento illecito di dati ([1])

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-ter, terzo comma, del codice penale nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote ([1]).

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

(1) Articolo inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.
(2) Il comma che recitava: "*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote*." è stato così modificato dall'art. 9, co. 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93.

Art. 24-ter.
Delitti di criminalità organizzata
1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. ([1])

(1) Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 25
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. ([1])
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote ([2]).
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

(1) La rubrica che recitava: "*Art. 25. Concussione e corruzio*ne" è stata così modificata dall'art. 1, co. 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190.
(2) Il comma che recitava: "*3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote*." è stato così sostituito dall'art. 1, co. 77, lett. a), n. 2) L. 6 novembre 2012, n. 190.
Nota all'art. 25:
Vedi artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale.

Art. 25-bis.
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ([1]) ([2])
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie ([3]):
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà ;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote ([4]).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno ([5]).

(1) Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350.

(2) Rubrica così sostituita dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.
(3) Alinea così modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.
(4) Lettera aggiunta dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.
(5) Comma così modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99**.**

Art. 25-bis.1.
Delitti contro l'industria e il commercio ([1])
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano allâ€™ente le sanzioni interdittive previste dallâ€™articolo 9, comma 2.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 25-ter.
Reati societari ([1])
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote ([2]);
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. ([3])
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono state raddoppiate ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262.
(2) Lettera così modificata dal L. 28 dicembre 2005, n. 262.
(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, co. 77, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 25-quater.
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ([1])
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
(1) Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003, n. 7.

Art. 25-quater. 1.
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ([1])
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
(1) Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006, n. 7.

Art. 25-quinquies.
Delitti contro la personalità individuale ([1])
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; ([3])
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; ([2])
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. ([2])
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
(1) Articolo aggiunto dalla L. 11 agosto 2003, n. 228.
(2) Lettera così modificata dalla L. 11 agosto 2003, n. 228.
(3) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della medesima legge n. 199/2016.

Art. 25-sexies.
Abusi di mercato
1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità , la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
(1) Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

Art. 25-septies.
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ([1])

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.
(1) Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e poi così sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 25-octies.
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (1)
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(1) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 25-novies.
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (1)
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.
(1) Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 25-decies.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (1)
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
(1) Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116, e poi sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Art. 25-undecies.
Reati ambientali (1)
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 .
(1) Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116, e poi sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Art. 25-duodecies.
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. ([1])
(1) Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

Art. 26.
Delitti tentati
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II
Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente

Sezione I
Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27.
Responsabilità patrimoniale dell'ente
1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

Sezione II
Vicende modificative dell'ente

Art. 28.
Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29.

Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30.

Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale e' stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Art. 31.

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32.

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui e' stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33.

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 34.

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Nota all'art. 34:

- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca:

"Norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale".

Art. 35.

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

Capo III

Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative

Sezione II
Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36.
Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37.
Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38.
Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.
Nota all'art. 38
Vedi artt. 71 e 444 del codice di procedura penale.

Art. 39.
Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
a) la denominazione dell'ente e le generalita' del suo legale rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.
Nota all'art. 39:
Vedi art. 100 del codice di procedura penale.

Art. 40.
Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41.
Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Art. 42.
Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43.
Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorita' giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.
Nota all'art. 43:
Vedi artt. 154 e 161 del codice di procedura penale.

Capo III
Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative
Sezione III
Prove

Art. 44.
Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

Capo III
Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative
Sezione IV
Misure cautelari

Art. 45.
Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.
Nota all'art. 45:
Vedi art. 292 del codice di procedura penale.

Art. 46.
Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47.
Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare e' presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresi' avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a quindici giorni.
Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 91 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:
"Art. 91 (Giudice competente in ordine alle misure cautelari). - 1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal pretore, dal tribunale, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.".
- Si riporta il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale:
"Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giomo dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.".

Art. 48.

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49.

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non puo' comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attivita' nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale e' stata data garanzia e' devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50.

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51.

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la meta' del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare puo' avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non puo' superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52.

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.
Nota all'art. 52:
Vedi artt. 322-bis e 325 del codice di procedura penale.

Art. 53.

Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
Note all'art. 53:
Vedi artt. 321, 322 e 323 del codice di procedura penale.

Art. 54.

Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Nota all'art. 54:

Vedi artt. 316, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale.

Responsabilità amministrativa delle società e degli enti

Capo III

Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative

Sezione V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55.

Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalita' del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato e' attribuito.

Nota all'art. 55:

Vedi art. 335 del codice di procedura penale.

Art. 56.

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57.

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58.

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale puo' svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59.

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Nota all'art. 59:

Vedi art. 405 del codice di procedura penale.

Art. 60.

Decadenza dalla contestazione

1. Non puo' procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61.

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita' della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilita' dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente.

Nota all'art. 61:

Vedi art. 426 del codice di procedura penale.

Capo III
Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative
Sezione VI
Procedimenti speciali

Art. 62.
Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Note all'art. 62:
- Il titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, reca: "Giudizio Abbreviato".
- Vedi artt. 555, 557, 558 e 442 del codice di procedura penale.

Art. 63.
Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato e' definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonche' in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo e' prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Note all'art. 63:
- Vedi art.. 444 del codice di procedura penale si vedranno le note dell'art. 38.
- Il titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, reca: "Applicazione della pena su richiesta delle parti".

Art. 64.
Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla meta' rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Note all'art. 64:
- Il titolo V del libro sesto del codice di procedura penale, reca: "Procedimento per decreto".
- Per il testo dell'art. 557 del codice di procedura penale, si vedano le note all'art. 62.

Responsabilità amministrativa delle società e degli enti
Capo III
Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative
Sezione VII
Giudizio

Art. 65.
Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilita' di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66.
Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67.
Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68.

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69.

Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attivita' o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70.

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

<<Precedente)

Responsabilità amministrativa delle società e degli enti

Capo III

Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative

Sezione VIII

Impugnazioni

Art. 71.

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive, l'ente puo' sempre proporre appello anche se questo non e' ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero puo' proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72.

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73.

Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

Note all'art. 73:

- Il titolo IV del libro nono del codice di procedura penale, reca: "Revisione".
- Vedi artt. 643, 644, 645, 646 e 647 del codice di procedura penale.

Capo III

Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative

Sezione IX

Esecuzione

Art. 74.

Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Note all'art. 74:

-Vedi artt. 665, 666 e 667 del codice di procedura penale.

Art. 75.

Esecuzione delle sanzioni pecuniarie ([1])

(...)
(1) L'articolo: *"1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46."* è stato abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

Nota all'art. 75:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337):
"Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo e' superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici e' subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalita' del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario puo' procedere ad espropriazione forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore.".
"Art. 19-bis. (Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali.). - 1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.".

Art. 76.

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioè di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.
Nota all'art. 76:
- Vedi art.. 694 del codice di procedura penale.

Art. 77.

Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78.

Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, puo' richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella gia' applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravita' dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79.

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attivita' svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresi' l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalita' con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attivita' svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.
Nota all'art. 79:
- Vedi art. 667 del codice di procedura penale, si vedano le note all'art. 74.

Art. 80.
Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative (1)

(...)

(1) L'articolo: *"1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II. 2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non piu' soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative. 3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se e' stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se e' stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo."* è stato abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.

Art. 81.
Certificati dell'anagrafe (1)

(...)

(1) L'articolo: "*1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente.Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato e' necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.2. Il pubblico ministero puo' richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilita' amministrativa dipendente da reato.*
3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria." è stato abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.

Art. 82.
Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati (1)

(...)

(1) L'articolo: "*1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78."* è stato abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.

Responsabilità amministrativa delle società e degli enti
Capo IV
Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83.
Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e' stata gia' applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione gia' sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84.
Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorita' che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85.
Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
(...) (1)
c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.
(1) La lettera: *"b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;"* è stata abrogata dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della giustizia Letta, Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e del commercio con l'estero Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino

Nota all'art. 85:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".

ASILO INFANTILE “LUIGI POMINI “– MODELLO ORGANIZZATIVO – Ottobre 2017

All. B

ASSEMBLEA SOCI

INDIRIZZO/CONTROLLO
- **Comune Castellanza**

Settore Istruzione, Cultura e Sport
- **Revisori dei Conti**

Baroni Rolando, Masci Marco

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
7 componenti: 4 Assemblea dei Soci (S), 1 Parrocchia San Bernardo (P), Comune di Castellanza (C), 1 Genitori (G)

Francesca Della Cagnoletta(C), Gadda Giuseppe (S), Gatti Alessandro (G), Pomini Luigi(S), Pomini Matteo (S -Vice Presidente), Roveda Luigi (S - Presidente), Vignati Andrea (P)
Segreteria CDA: Longhin Laura

ORGANI COLLEGIALI
- **Assemblea dei Genitori**
- **Consiglio di Scuola:,,**

D’Anna Sara, Deriu Serena, Puccio Andrea, Rampinini MariaLuisa, Rotondi Serena, Zucchelli Lorena

RSPP
Binaghi Edoardo

Medico Competente
Dott.ssa Ronca Elena

COORDINATRICE
Pigni Luisa
Responsabile Emergenza/Sicurezza

ANTINCENDIO:
Coordinatrice + Insegnanti

PRIMO SOCCORSO:
Consoli Eleonora, Lesinigo Annalisa, Pigni Luisa.

Collegio Docenti

INSEGNANTI (Scuola Infanza)
Chierichetti Emanuela (Cerbiatti /Vice Coordinatrice)
Croce Elisa(Cagnolini
De Venuto Nicoletta (Orsetti)
Lesinigo Annalisa (Lupetti)
Pisoni Maria Cristina (Scoiattoli)
Tonegutti Daniela (Leprotti)

EDUCATRICI (Sezione(Primavera)
Colombo Sara
Letizia Toia

SUPPORTO DIDATTICO
Consoli Eleonora/RLS
Toia Letizia

MENSA
Paesante Tiziana (Aiuto Cuoca)
Pezzoli Paola (Cuoca)

SUPPORTO OPERATIVO
Pesce Rosa
Tomelleri Marisa

Sostegno
Cogodi Alessandra
Gagliano Mariagrazia
Grisetti Benedetta
Molinari Paola
Ponissi Valentina
Sciocco Laura

Professionisti esterni
Badanai Alice – Mediatrice Linguistica
Coop. Energicamente– Inglese/ Psicomotricità
Malva Sandro – Musica e teatro
Mascheroni Elena - Psicoterapeuta

Volontari
Gianellini Luigia –Amministrazione
Ceriani Luigi – Manutenzione
Garanzini Jessica
Saporiti Giovanni – Manutenzione
Farioli Angelo - Manutenzione

Ruoli e Responsabilità

Allegato F1

1. Soci

Ruolo e responsabilità dei soci sono quelli previsti all'art.12 dello Statuto che allegato al Codice Etico e Modello Organizzativo ne fa parte integrante

2. Componenti CDA e Presidente CDA

Ruolo e responsabilità sono quelli previsti dallo statuto dell' Asilo Infantile Luigi Pomini rispettivamente all'articolo 16 e 21 dello Statuto che allegato al Codice Etico e Modello Organizzativo ne fa parte integrante.

3. Segretario del Consiglio di Amministrazione

Ruolo e responsabilità sono quelli previsti dallo statuto dell' Asilo Infantile Luigi Pomini all'articolo 22 dello Statuto che allegato al Codice Etico e Modello Organizzativo ne fa parte integrante.

4. Revisori Dei Conti

Ruolo e responsabilità sono quelli previsti dallo statuto dell' Asilo Infantile Luigi Pomini all'articolo 23 dello Statuto che allegato al Codice Etico e Modello Organizzativo ne fa parte integrante.

5. Posizione : Coordinatrice di Scuola dell'Infanzia

Riporta a: Presidente dell'Asilo

Obiettivo della Posizione

Garantire in conformità alle direttive del CDA lo sviluppo e la realizzazione del PE(Piano Educativo) e del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) organizzando e coordinando le attività didattiche ed educative dell'Asilo ivi comprese le attività complementari (psicomotricità, teatro, musica, informatica, inglese,ecc.), curando il corretto funzionamento delle attività accessorie (preparazione e distribuzione pasti, pulizie, manutenzione) e di quelle amministrative , gestendo i rapporti con le famiglie, i fornitori e gli Enti pubblici e privati coinvolti nella attività dell'Asilo.

Principali aree di Responsabilità

1. Garantisce il corretto funzionamento operativo delle attività didattiche nel rispetto delle norme che regolano l'attività delle scuole materne parificate e nell'ambito delle linee di indirizzo approvate dal CDA dell'Ente.
2. Garantisce lo sviluppo, l'aggiornamento e la realizzazione del PTOF, del PE, sia per la Scuola Materna sia per la Sezione Primavera, ne cura la gestione, coordinando l'attività delle insegnanti, degli educatori e del personale ATA.
3. Garantisce il corretto funzionamento della Sezione Primavera e attiva le iniziative di integrazione con le sezioni di scuola materna nella logica della gestione integrata 0-6 anni.
4. Garantisce la realizzazione di un ambiente educativo e di una comunità scolastica coerenti con l'offerta formativa dell'Asilo e con la visione, la missione ed il sistema dei valori propri dell'Asilo.
5. Garantisce lo sviluppo e la promozione di una prassi partecipativa all'interno dell'Asilo gestendo le attività del Collegio Docenti, mantenendo stretti contatti con i Rappresentanti dei Genitori e con il Presidente dell'Asilo e partecipando attivamente alle riunioni del CDA dell'Asilo.
6. Garantisce la gestione ed il corretto inserimento nel contesto del processo educativo delle insegnanti di supporto, degli educatori incaricati delle attività di laboratorio (manipolazione, informatica, multimedialità, inserimento anticipatari), delle attività complementari (pre-post

scuola, gioco, sonno, ecc.) e dei professionisti responsabili per le attività extra curricolari (psicomotricità, teatro, canto,ecc.)

7. Garantisce lo sviluppo e la gestione efficace dei rapporti con le strutture comunali preposte al sistema educativo del territorio, con il sistema della scuole primarie del territorio, con gli enti di rappresentanza dell'Asilo (FISM) con una presenza attenta e propositiva nel sociale, volta a cogliere le tendenze, i problemi, le possibilità di sviluppo.
8. Garantisce lo sviluppo e la gestione di un programma strutturato di formazione per i docenti e gli educatori sia sui temi specifici dello sviluppo dei bambini sia sulle aree relative alla sicurezza in senso lato (infortuni, antincendio, ecc.).
9. Garantisce lo sviluppo e la gestione di programmi strutturati per la formazione permanente dei genitori.
10. Cura i rapporti con gli enti preposti alla gestione dei bambini con problematiche fisiche e/o psicologiche e coordina le attività degli insegnanti di sostegno
11. Organizza e gestisce i momenti di celebrazione delle attività dell'Asilo coinvolgendo bambini, insegnanti, educatori, personale ATA, professionisti e genitori (Festa dei nonni, Natale, Festa del grazie, visite guidate, ecc.).
12. Organizza e gestisce le attività di preparazione dei pasti predisponendo i menu in conformità alle direttive ASST, di pulizia, di manutenzione, di supporto operativo alle aule garantendo il rispetto delle norme in materia di refezione(HACCP), di igiene generale, di sicurezza sul lavoro.
13. Garantisce l'organizzazione e la gestione del processo di iscrizione coordinandosi con gli organi comunali preposti, cura la formazione delle classi coinvolgendo anche le insegnanti e definisce gli interventi, sentito il Presidente del CDA, per garantire la continuità didattica nell'Asilo, organizza e gestisce il processo per l'elezione ed il rinnovo degli organismi di partecipazione (Rappresentanti dei Genitori).
14. Garantisce la gestione degli acquisti per la gestione operativa dell'Asilo(derrate alimentari, materiali per pulizia, materiale didattico, piccola manutenzione, ecc.) in coerenza con i le linee guida del Presidente del CDA, partecipando attivamente alle decisioni relativi ad interventi di manutenzione straordinaria.
15. Cura le scritture contabili di competenza in collaborazione con un contabile volontario, la gestione della piccola cassa, l'incasso delle rette allo sportello dell'Asilo e le operazioni presso la banca.
16. Verifica sistematicamente il corretto pagamento delle rette da parte dei genitori ed interviene sollecitando i ritardatari e segnalando al Presidente i casi più critici.
17. Garantisce la raccolta di tutta la documentazione rilevante ai fini amministrativi da fornire al professionista esterno incaricato predisponendo anche, con il supporto di un volontario, le situazioni di cassa periodiche necessarie al completamento delle scritture contabili. Provvede ove necessario agli incassi delle rette.
18. Garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza partecipando attivamente alle riunioni periodiche in materia e dando attuazione alle decisioni prese, mantenendo un contatto sistematico con RSPP e Medico Competente.
19. Cura le scritture contabili di competenza in collaborazione con un contabile volontario, la gestione della piccola cassa, l'incasso delle rette allo sportello dell'Asilo e le operazioni presso la banca.
20. Verifica sistematicamente il corretto pagamento delle rette da parte dei genitori ed interviene sollecitando i ritardatari e segnalando al Presidente i casi più critici.
21. Riferisce periodicamente al CDA, su richiesta del Presidente sull'andamento e sulla funzionalità dell'Asilo
22. Gestisce il processo disciplinare proponendo al Presidente eventuali interventi in materia

Ruoli e Responsabilità

6. Posizione :Insegnante di Scuola dell'Infanzia

Riporta a: Coordinatrice dell'Asilo

Obiettivo della Posizione

Garantire lo sviluppo di competenze cognitive, affettive e sociali nei bambini di età fra i 3 -6 anni, attraverso la realizzazione di attività individuali o di gruppo così come previsto dai documenti di programmazione didattica (PE e PTOF)

Principali aree di Responsabilità

1. Partecipare attivamente alla elaborazione ed alla attuazione del PE (piano educativo) e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (Ptof), in cui vengono indicate le linee guida del percorso educativo e formativo offerto dalla scuola, in relazione al contesto socio-culturale ed economico del territorio.
2. Elaborare e tenere aggiornati i piani personalizzati delle attività educative per i bambini assegnati in cui sono indicati i percorsi ed i progressi educativi raggiunti, i modi ed i tempi dell'apprendimento, gli interessi e le attitudini di ogni bambino.
3. Tenere in ordine il registro di classe provvedendo al suo aggiornamento
4. Garantire la continuità educativa con la successiva scuola primaria.
5. Assistere i bambini assegnati nei momenti di gioco e svago, di somministrazione dei pasti, del cambio degli indumenti, della pulizia e igiene personale e del dormire.
6. Curare la corretta gestione dei bambini con problemi fisici, psicologici, comportamentali con riferimento alle linee guida fornite dalle autorità sanitarie coordinandosi con le eventuali insegnanti di sostegno nel rispetto delle normative in ateria di privacy.
7. Promuovere e mantenere rapporti sistematici con le famiglie
8. Partecipare attivamente alle attività del Collegio Docenti e alle iniziative decise dal Collegio Docenti.
9. Garantire una partecipazione attiva alle iniziative formative organizzate dall'Asilo.
10. Garantire il rispetto sulle norme di sicurezza

7. Educatrice Sezione Primavera

Riporta a: Coordinatrice dell'Asilo

Obiettivo della Posizione

Garantire lo sviluppo di competenze cognitive, affettive e sociali nei bambini di età fra i 24 ed i 36 mesi .

Principali aree di responsabilità

1. Partecipare attivamente alla elaborazione ed alla attuazione del PE (piano educativo) e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (Ptof) per la Sezione Primavera;
2. Gestire le attività definite nel PE e nel PTOF ed assistere i bambini assegnati nel loro processo di sviluppo e nella gestione delle varie attività quotidiane.
3. Promuovere e mantenere rapporti sistematici con le famiglie
4. Partecipare alle attività del Collegio Docenti nella logica di garantire un approccio integrato 0-6 anni.
5. Garantire una partecipazione attiva alle iniziative formative organizzate dall'Asilo.

6. Garantire il rispetto sulle norme di sicurezza

8. Posizione: Addetto al Supporto Didattico

Riporta a: Coordinatrice Asilo

Obiettivo della Posizione

Garantire nell'ambito del processo formativo la gestione di attività complementari all'attività delle insegnanti di sezione.

Principali aree di Responsabilità

1. Elaborare e gestire, con il supporto della Coordinatrice, programmi per il primo inserimento degli anticipatari, per le attività di manipolazione e per l' introduzione all'informatica.
2. Assistere i bambini supportandole Insegnanti nei momenti di gioco e svago, di somministrazione dei pasti e di cambio degli indumenti .
3. Assistere i bambini nelle fasi di pre e post scuola organizzando, secondo le linee guida fornite dalla Coordinatrice, le attività e gestendo il rapporto con le famiglie nella fase di entrata ed uscita.
4. Curare la preparazione dei bambini per il sonno e
5. Supportare le Insegnati per la gestione dei bambini con problemi fisici, psicologici, comportamentali in aggiunta alle Insegnanti di sostegno eventualmente assegnate ai singoli bambini
6. Mantenere rapporti sistematici con le famiglie secondo le indicazioni della Coordinatrice
7. Partecipare alle attività del Collegio Docenti e alle iniziative decise dal Collegio Docenti con particolare riferimento alle attività di supporto
8. Garantire una partecipazione attiva alle iniziative formative organizzate dall'Asilo.
9. Sostituire le Insegnanti per assenze brevi
10. Garantire il rispetto sulle norme di sicurezza

9. Posizione: Cuoca (vale anche, in quanto applicabile, per l'Aiuto Cuoca)

Riporta a: Coordinatrice Asilo

Obiettivo della Posizione

Garantire il Confezionamento dei pasti per i bambini frequentanti e per il personale addetto alla distribuzione in conformità ai menu predisposti dalla coordinatrice ed approvati dalla AST di competenza nel rispetto delle norme HACCP ed alle indicazioni della AST.

Principali aree di Responsabilità

1. Collaborare con la Coordinatrice nella predisposizione dei menu (invernale ed Estivo) da inviare alla AST di competenza per l'approvazione.
2. Proporre alla Coordinatrice, di norma su base mensile, le richieste di prodotti da inviare ai fornitori inclusi nell'elenco fornitori accreditati, definendo le quantità previste.
3. Controllare sistematicamente la giacenza di prodotti verificandone quantità e stato di conservazione.

4. Gestire il parco attrezzature di cucina (Forno, fuochi, affettatrici, freezer, frigoriferi,…) garantendone il corretto utilizzo e segnalando tempestivamente alla Coordinatrice la necessità di interventi manutentivi/sostitutivi.
5. Curare giornalmente la pulizia e l'igienizzazione della cucina , delle attrezzature e della dispensa.
6. Preparare giornalmente i pasti in conformità ai menu approvati, curando la predisposizione degli eventuali menu speciali e provvedendo a preparare la partizione per la distribuzione.
7. Coordinare l'attività della Aiuto Cuoca
8. Curare tutte le registrazioni previste dal manuale HACCP per quanto concerne cibo, dispensa, attrezzature.
9. Rispettare le norme di sicurezza e l'utilizzo degli DPI previsti per gli Operatori di Cucina.

9. Posizione: Supporto Operativo

Riporta a: Coordinatrice Asilo

Obiettivo della Posizione

Garantire la esecuzione delle attività di pulizia e riordino in conformità alle procedure ed alle indicazioni della Coordinatrice utilizzando le attrezzature messe a disposizione.

Principali aree di responsabilità

1. Garantire con la periodicità definita dalla Coordinatrice la pulizia ed il riordino delle aule, dei corridoi, dei saloni, della sala mensa , dei servizi igienici, degli ingressi, delle aree all'aperto utilizzando le diverse attrezzature a disposizione.
2. Curare la predisposizione della sala mensa per il pasto quotidiano dei bambini e del personale di assistenza.
3. Proporre alla collaboratrice, di norma su base mensile, la richiesta di fornitura dei prodotti da utilizzare per le attività di pulizia
4. Curare il lavaggio con l'utilizzo delle attrezzature a disposizione del materiale di pulizia utilizzato e ove necessario degli indumenti dei bambini a disposizione per situazioni di emergenza.
5. Supportare le insegnati e il personale del supporto dodattico nell'igiene dei bambini quando necessario
6. Curare la raccolta dei rifiuti per tipologia (raccolta differenziata) e provvede al conferimento nella apposita area.
7. Garantire le attività di pulizia previste dalla Coordinatrice nei periodi di chiusura e di riapertura dell'Asilo.
8. Rispettare le norme di sicurezza e l'utilizzo degli DPI previsti per gli Operatori del Supporto Operativo

10. Volontari

I Volontari, iscritti nell'apposito albo presso la FISM della provincia di Varese, che ne cura la copertura associativa si affiancano alla Coordinatrice per lo svolgimento di attività di natura amministrativa o per fare piccole manutenzioni.

Non godono di responsabilità specifiche ma queste rimangono in capo al delegante respettivamente il Presidente del CDA e/o Coordinatrice dell'Asilo.

Asilo Infantile Luigi Pomini
Via Volta, 3
21053 Castellanza (VA)

Allegato H

Asilo Pomini - Mappa delle aree a rischio, analisi dei rischi potenziali, sistema dei controlli preventivi

Processi / Attività a rischio	Rischi Potenziali	Procedure di riferimento	Funzioni ruoli coinvolti	Sistema controllo	Rischi residui
Finanziamenti pubblici e loro utilizzo	**Reati commessi nei rapporti con PA art.24 Dlgs 231/2001**	Procedure accesso ai finanziamenti MIUR, Regione Lombardia e Comune di Castellanza e relative procedure di rendicontazione	Presidente/Vice Presidente, Coordinatrice	Collegio Revisori, verifiche sistematiche da parte degli Enti Eroganti	Dolo /Colpa Grave
Rapporti con le PA per l'ottenimento di autorizzazioni	**Reati commessi nei rapporti con PA art.25 Dlgs 231/2001**	Procedure accesso ai finanziamenti MIUR, Regione Lombardia e Comune di Castellanza e relative procedure di rendicontazione	Presidente/Vice Presidente, Coordinatrice	Collegio Revisori, verifiche sistematiche da parte degli Enti Eroganti	Dolo /Colpa Grave
Rendicontazione attività alle autorità competenti	**Delitti Informatici e trattamento illecito dati**	Procedure accesso ai finanziamenti MIUR, Regione Lombardia e Comune di Castellanza e relative procedure di rendicontazione	Presidente/VicePresidente Coordinatrice	Collegio Revisori, Commercialista incaricato verifiche sistematiche da parte degli Enti Eroganti	Dolo /Colpa Grave
Rapporti per adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	**Reati commessi nei rapporti con PA art.24 e 25 Dlgs 231/2001**.	Procedure previste nel DVR dell'Ente e verifiche da parte del RSPP e RLS	Presidente/VicePresidente /Coordinatrice	RSPP, Medico Competente , RLS	Dolo /Colpa Grave
Rapporti con gli Enti preposti alle normative in materia di rapporto di lavoro , di previdenza ed assistenza	**Reati commessi nei rapporti con PA art.24 e 25 Dlgs 231/2001**.	La gestione amministrativa del Personale è affidata ad un Consulente del Lavoro iscritto all'albo	Presidente/Vice Presidente/Coordinatrice	Tutti gli aspetti contrattuali per la gestione del personale sono affidati ad uno Studio Esterno specializzato	Dolo /Colpa Grave
Redazione bilancio e situazioni contabili infrannuali	**Reati Societari Dlgs 231/2001art 25**	Norme in materia di bilancio semplificato per Enti di dimensioni inferiori ai 4mio/euro di attività	Presidente/Vice Presidente	Collegio Revisori – Studio Commercialista Esterno	Dolo /Colpa Grave
Impedito Controllo	**Reati Societari Dlgs 231/2001art 25**	Norme in materia di bilancio delle ONLUS	Presidente/Vice Presidente /Coordinatori	Collegio Revisori – Studio Commercialista Esterno	Dolo /Colpa Grave
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	**Reati Societari Dlgs 231/2001art 25 ter**	Norme in materia di bilancio semplificato per Enti di dimensioni inferiori ai 4mio/euro di attività. Convenzione con Comune di Castellanza	Presidente/Vice Presidente	Collegio Revisori – Studio Commercialista Esterno – Strutture preposte Comune di Castellanza	Dolo /Colpa Grave
Prostituzione e pornografia minorile	**Reati contro la personalità individuale art. 25 quinquies Dlgs 231/2001**	Verifiche sistematiche da parte della Coordinatrice. Incontri con i Genitori. Sportello Psicologico .	Presidente/Vice Presidente /Coordinatrice/Insegnanti di Sezione e Supporto/ Addetti ai Servizi	Verifiche sistematiche da parte coordinatrice- Collegio dei Docenti. Collegio dei Rappresentanti dei Genitori/ Sportello psicologico	Dolo /Colpa Grave
Detenzione materiale pedo pornografico	**Reati contro la personalità individuale art. 25 quinquies Dlgs 231/2001**	Specifica previsione dei comportamenti nel modello organizzativo	Presidente/Vice Presidente /Coordinatrice/Insegnanti di Sezione e Supporto/ Addetti ai Servizi	Verifiche sistematiche da parte coordinatrice- Collegio dei Docenti. Collegio dei Rappresentanti dei Genitori/ Sportello psicologico	Dolo /Colpa Grave
Omicidio e lesioni colpose	**Reati in violazione norme antinfortunistiche art. 25 septies Dlgs231/2001**	DVR e Chek List di verifica rischi	Presidente/Vice Presidente /Coordinatrice/Insegnanti di Sezione e Supporto/ Addetti ai Servizi-RSPP-RSL-Medico Competente	RSPP-RLS-Medico Competente	Dolo /Colpa Grave